

I settant'anni della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo ed i tanti dubbi ancora
esistenti circa la sua reale efficacia in Italia

The seventy years of the European Convention on
Human Rights and the many doubts which persist
concerning its real effectiveness in Italy

Os setenta anos da Convenção Europeia de
Direitos Humanos e as muitas dúvidas ainda
existentes sobre sua real eficácia na Itália

Angelo Viglianisi Ferraro

Università "Mediterranea" di Reggio Calabria / Mewditerranea International Centre for Human Rights Reserach
(Italy). Cracow University of Economics (Poland). Plekhanov Russian University of Economics (Russia).

E-mail: avf@unirc.it | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6480-3684>

Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 16, n. 1, p. 1-30, Janeiro-Abril, 2020 - ISSN 2238-0604

[Received/Recebido: Junho 04, 2020; Accepted/Aceito: Junho 16, 2020;

Publicado/Published: Dezembro 30, 2020]

DOI: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i1.4146>

Como citar este artigo / How to cite item: [clique aqui!/click here!](#)

Astratto

1. Premessa. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo come strumento di controllo del grado di civiltà dei Paesi del Vecchio Continente. – 2. Il fondamento costituzionale della CEDU in Italia. – 2.1. Segue I tentativi mal posti e mal riusciti di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. 3. Il problema dell'efficacia diretta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo negli ordinamenti statali. – 4. Conclusioni. La necessità di riconoscere alla CEDU il giusto ruolo (centrale) in Europa nella garanzia dei diritti dell'uomo.

Parole Chiave: La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Effetti diretti dei diritti fondamentale. Rapporto tra fonti legali.

Abstract

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), signed on 4 November 1950 in Rome, by the representatives of the Member States of the Council of Europe, allows individuals to sue their governments for violation of human rights. Despite its importance in guaranteeing the supreme interests of the person, 70 years after the signing of the ECHR, there are still many doubts regarding the real effectiveness that this Convention should have in the hierarchy of sources at national level. In Italy, some judges started disapplying national norms conflicting with the ECHR. But, in 2007, the *Corte Costituzionale* decided to put a stop to this trend, which constituted an undue 'constitutional exception' to constitutional supremacy and derogated from centralized constitutional review. This approach suffers some criticism. In order to ensure a real effectiveness of the ECHR system, there is a need to strengthen and enhance the authority of Convention rights at national level, also by ensuring rapid and effective implementation of the judgments of the Court.

Keywords: European Convention on human rights. Direct effects of fundamental rights. Relationships between legal sources.

Resumo

A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), assinada em 4 de novembro de 1950 em Roma pelos representantes dos Estados Membros do Conselho da Europa, permite que indivíduos processem seus governos por violação dos direitos humanos. Apesar de sua importância em garantir os interesses supremos da pessoa, 70 anos após a assinatura da CEDH, ainda existem muitas dúvidas sobre a real eficácia que esta Convenção deve ter na hierarquia de fontes em nível nacional. Na Itália, alguns juízes começaram a desaplicar normas nacionais em conflito com a CEDH. Mas, em 2007, a *Corte Costituzionale* decidiu interromper essa tendência, que constituiu uma "exceção" indevida à supremacia constitucional e derogou a revisão centralizada. Essa abordagem sofre algumas críticas. Para garantir uma eficácia real do sistema da CEDH, é necessário fortalecer e aumentar a autoridade dos direitos da Convenção em nível nacional, garantindo também a implementação rápida e eficaz dos acórdãos do Tribunal de Estrasburgo.

Palavras-chave: Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Efeitos diretos dos direitos fundamentais. Relações entre fontes do direito.

1 Premessa. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo come strumento di controllo del grado di civiltà dei Paesi del Vecchio Continente

Esattamente 70 anni fa, e precisamente il 4 novembre 1950, veniva firmata a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Un testo normativo definito da un autorevole Maestro del diritto italiano il «primo atto effettivamente fondante dell'unificazione culturale, più specialmente politica e giuridica, dei paesi europei»¹.

Si può, in effetti, affermare che la CEDU rappresenta il primo tentativo politico-giuridico, realizzato nell'area continentale del secondo dopoguerra, di garantire, una tutela *sovranazionale* delle più importanti prerogative legate alla persona umana. Ed il preambolo stesso della CEDU afferma, del resto, che il fine della Convenzione è anche il perseguimento di «una più stretta unione tra i suoi membri, e uno dei modi attraverso i quali raggiungere tale obiettivo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Il rilievo che tale documento ha avuto nel corso degli anni anche in ambito comunitario, a partire dalla prima sentenza in cui la Corte di Lussemburgo ha operato un esplicito riferimento ad essa², per finire alla scelta risolutiva di perseguire un'adesione ad essa da parte dell'Unione, permette di comprendere quanto importante sia la CEDU nel c.d. spazio giuridico europeo.

Essa può essere certamente definita oggi uno strumento di controllo del grado di civiltà dei Paesi del Vecchio Continente.

E non va dimenticato che l'Italia è stata spesso tra gli Stati che ha subito il maggior numero di condanne dalle Corte di Strasburgo per violazioni di diritti fondamentali dell'uomo, in applicazione a leggi considerate magari per molti anni perfettamente conformi a Costituzione: si pensi alle questioni relative al quantum dell'indennizzo nel caso di espropriazioni per pubblica utilità, al sovraffollamento delle carceri, alla lungaggine dei processi, dell'assenza di tutela, fino a qualche anno fa, dei diritti delle coppie *same-sex*.

Nonostante l'enorme importanza riconosciuta alla Convenzione del 1950 in Italia e in tutti gli ordinamenti statali, rimane ad oggi irrisolto il problema storico riguardante, per un verso, il reale valore giuridico che alla CEDU vada riconosciuto all'interno degli Stati firmatari di essa (oggi ben 47), e, per un altro, la possibilità di invocare i c.d. controlimiti, per porre un argine alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove quest'ultima entri in conflitto con le norme costituzionali europee.

1 FALZEA, Angelo. Nel cinquantenario della convenzione europea sui diritti dell'uomo. *Rivista di Diritto Civile, Padova*, v. 46, n. 6, p. 695-711, 02 mar. 2000, p. 695 ss.

2 la famosa sentenza del 28 ottobre 1975, *Rutili c. Ministre de l'intérieur*, causa C-36/75.

In Italia, in particolare, si sta assistendo ad un non condivisibile tentativo di mettere in discussione la sua piena vincolatività, laddove vi sia un conflitto con le norme contenute nella Legge fondamentale.

Eppure, come è stato ben evidenziato da un noto giurista italiano, qualora, «in nome del bisogno di preservare la purezza o la esclusiva attitudine della Costituzione al riconoscimento dei diritti da “contaminazioni” esterne, si dovessero ritenere chiuse le porte all’ingresso di norme materialmente (ma non formalmente) costituzionali, quali appunto quelle relative ai diritti, si farebbe luogo ad un’attuazione riduttiva (e, anzi, deformante) della Costituzione stessa»³.

2 Il fondamento costituzionale della CEDU in Italia

Uno dei problemi di fondo emersi in questi sette decenni di vita della CEDU riguarda l’individuazione della disposizione costituzionale che dà fondamento all’efficacia della Convenzione in Italia.

Mentre alcuni Paesi, come la Spagna, il Portogallo, l’Austria, la Germania e i Paesi Bassi, hanno attribuito a tale fonte sovranazionale un vero e proprio rango apicale, l’Italia l’ha resa esecutiva solo con una legge ordinaria⁴ e le ha semplicemente accordato una speciale “copertura costituzionale”, pur non rendendo chiaro quale sia il suo specifico basamento all’interno della Carta fondamentale⁵.

3 RUGGERI, Antonio. La tutela “multilivello” dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali. *Politica del Diritto*, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 317-346, 03 set. 2007. Società Editrice Il Mulino. <http://dx.doi.org/10.1437/25335>. Disponibile em: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1437/25335>. Accesso em: 02 maio 2020, p. 320.

4 Si tratta della L. 848 del 1955, passibile, almeno formalmente, di abrogazioni successive. Cfr. PERTICI, Andrea. *La Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo (Testo provvisorio)*. 2010. Disponibile em: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/copanello020531/pertici.html. Accesso em: 02 fev. 2020.

5 La sentenza della Corte di Cassazione n. 6672 dell’8 luglio 1998 ha affermato che le norme della Convenzione «impongono agli Stati contraenti veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte nell’ordinamento statale interno, sono fonte di diritti e obblighi per tutti i soggetti». La Corte costituzionale italiana ha riconosciuto con la sentenza n. 10 del 19 gennaio 1993 che le norme della Convenzione europea fanno parte a tutti gli effetti del diritto interno e poiché derivano da una “fonte atipica” non tollerano alcuna forma di abrogazione da parte di disposizioni interne, quantunque posteriori. La Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 2194 del 12 maggio 1993 ha statuito che «le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto principi generali dell’ordinamento giuridico godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione posteriore». Sull’efficacia delle norme della CEDU nel nostro ordinamento. Guazzarotti, Andrea. *L’applicazione immediata del “diritto vivente” CEDU da parte del giudice italiano: un controllo di convenzionalità delle leggi “diffuso”, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018*. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>. Firenze, 19 gennaio 2018.

Ci si è, quindi, chiesti a lungo in Italia l'efficacia della CEDU sia da ricollegarsi all'art. 10⁶ o all'art. 11 della Costituzione⁷. Parte della dottrina ha ritenuto preferibile la prima opzione⁸, ma forse considerare la CEDU come un «ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» (del resto, molti autori parlano di un “sistema CEDU”, dotato di una serie di organi autonomi *ad hoc* istituiti) sarebbe preferibile, piuttosto che equipararla a qualsiasi altro complesso di «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (che coincidono per lo più con delle regole non scritte e di carattere consuetudinario)⁹.

Nessuna delle due soluzioni ha, invece, convinto la Corte costituzionale, che, con le note sentenze gemelle, nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007¹⁰, ha tentato di risolvere

- 6 Secondo tale disposizione, «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».
- 7 L'art. 11 prevede che «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Vi è anche chi, invero, rifacendosi ad una serie di importanti pronunce del giudice delle leggi, ha rinvenuto nell'art. 2 della Costituzione una “fattispecie aperta” idonea a garantire una copertura apicale ad ogni accordo internazionale finalizzato a dare tutela ai diritti fondamentali dell'uomo. BARBERA, Augusto. Art. 2. In: BRANCA, Giuseppe. *Commentario della Costituzione: a cura di Giuseppe Branca*. Roma: Soc. Ed. del Foro Italiano, 1975.
- 8 CHELI, Enzo. Protezione e giustiziabilità dei diritti umani: la via degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, in CAPRIOLI, SEVERINO; TREGGIARI, FERNDINANDO. *Diritti umani e civiltà giuridica*, Perugia, 1992, p. 97 ss.
- 9 Del resto, la stessa Corte costituzionale in vari arresti aveva negato la possibilità di attribuire alle norme pattizie la copertura costituzionale di cui all'art. 10. Cfr. le sentenze n. 496 del 1991 e n. 168 del 1994. Di avviso contrario pare invece essere la pronuncia n. 388 del 1999. Sorrenti, *La Corte corregge il giudice a quo o piuttosto...sé stessa?* In tema di copertura costituzionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1999, p. 2301 ss.
- 10 Sulle quali sia consentito rinviare, anche solo a fini bibliografici, ad A. Viglianisi Ferraro, *Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della funzione propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario*. Salazar, A. Spadaro, *Riflessioni sulle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale*, Milano, 2009, p. 103 ss. Cfr., inoltre, in *Dir. um. dir. int.*, 2008, p. 291 ss., i lavori di S. Bartole, *Integrazione e separazione della tutela costituzionale e internazionale dei diritti umani*; L. Condorelli, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*; P. Caretti, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*; G. Cataldi, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*; e M.L. Padelletti, *L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali*. Ma, v. anche F. Sorrentino, *Apologia delle “sentenze gemelle”* (Brevi note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale), in *Dir. soc.*, 2009, p. 213 ss.; I. Carlotto, *I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale: un'analisi sul seguito giurisprudenziale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; e MONTANARI, Laura. *Il*

definitivamente l'annosa questione concernente, da un lato, il rapporto tra norme (anche apicali) del diritto italiano e disposizioni della CEDU, e, dall'altro, le modalità concrete con cui quest'ultima debba estendere i propri effetti nell'ordinamento nazionale¹¹.

Dopo un'ampia ed articolata premessa ricostruttiva, la Consulta ha rilevato, sotto il primo profilo, che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo si trova parificata, quanto a valore giuridico e collocazione nella gerarchia delle fonti italiane, a qualsiasi altro trattato di diritto internazionale, le cui norme sono prive di supremazia assoluta sulle disposizioni domestiche¹² e, quantunque integrino «il parametro costituzionale», non possono essere considerate «immuni dal controllo di legittimità costituzionale», risultando comunque «necessario che esse siano conformi a Costituzione»¹³; e ha stabilito, con riferimento al secondo, che, dovendosi attribuire alla CEDU la natura di «trattato internazionale multilaterale [...] da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione [...] in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, *omisso medio*, per tutte le autorità interne degli Stati membri», va esclusa la possibilità per il giudice comune di procedere «egli stesso a disapplicare la norma interna asseritamente non compatibile»¹⁴ e considerata, invece, ineludibile la necessità di interpretare quest'ultima «in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme»¹⁵.

Si è già rilevato altrove la debolezza di un siffatto orientamento, che, per un verso, riconosce una primazia pressoché assoluta alle norme UE (con il solo limite del c.d. “nucleo duro” della Costituzione¹⁶), escludendola invece proprio per una fonte, come

sistema integrato delle fonti: analisi e prospettive in relazione all'ordinamento italiano dopo l'intervento della Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007. 2007. Disponibile em: <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18201.pdf>. Accesso em: 24 mar. 2020.

- 11 TOMASI, Laura; CAFARI PANICO, Ruggiero. Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, p. 186-203, 2008, p. 186 ss.; e U. Villani, I rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione nelle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2007, p. 46 ss.
- 12 Sull'annoso tema, relativo al valore da riconoscere alle norme della CEDU, si rinvia, tra i molti, a R COSSIRI, Angela. *Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali per violazione CEDU, secondo la legge finanziaria 2007*, in *All'incrocio tra Costituzione e Cedu. il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del convegno di Ferrara del 9 marzo 2007), Giappichelli, 2007, p. 79; U. Villani, Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano in *Studi in onore di Umberto Leanza*, Napoli, 2008, p. 7 ss.; e G. Melis, Vincoli internazionali e norme tributarie interne, in www.judicium.it.
- 13 Questo è quanto si legge nel par. 4.7. della sentenza n. 348/2007.
- 14 Così nel par. 6.1. della decisione n. 349/2007.
- 15 Così nel par. 6.2. della sentenza 349/2007.
- 16 Una posizione analoga è stata, del resto, assunta da altre Corti costituzionali europee. Sarà utile ricordare quanto evidenziato dalla seconda sezione del Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza del 30 giugno 2009, Lissabon Urteil, reperibile sul sito www.astrid-online.it, la quale ha elencato con

la CEDU¹⁷, considerata da sempre un limite interpretativo e applicativo, proprio per il diritto derivato e per le norme dei Trattati europei – e destinata a divenire presto anche un vero e proprio obbligo giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e gli organi dell’Unione – mentre, per un altro, nega, genericamente ed in modo categorico, alle norme scolpite nella Convenzione il potere di comportare effetti disapplicativi rispetto alle fonti nazionali¹⁸.

A non convincere è soprattutto il *distinguo* operato dalla Corte costituzionale¹⁹ tra obblighi derivanti dalla Costituzione *ex art. 11* (vincolanti per tutti i poteri dello Stato) e ai sensi dell’art. 117 (coercitivi per il solo legislatore)²⁰. Tale impostazione cozza

chiarezza «una serie di ambiti sensibili che contribuiscono a concretizzare il concetto di “identità costituzionale”». Così G. MARTINICO, Il trattamento nazionale dei diritti europei: CEDU e diritto comunitario nell’applicazione dei giudici nazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., p. 733. L’autore richiama proprio questi settori dell’ordinamento nazionale nei quali dovrebbe essere esclusa categoricamente ogni forma di intervento normativo da parte dell’Unione europea. Sul tema, cfr. LUCIANI, Massimo. Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale. *Il Corriere Giuridico*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 201-205, abr. 2008; D. THYM, In the name of sovereign statehood: A critical introduction to the Lisbon judgment of the German constitutional court, in *Comm. mark. law rev.*, 2009, p. 1795 ss.; L. VIOLINI, *Tra il vecchio e il nuovo. La sentenza Lissabon del Bundesverfassungsgericht alla luce dei suoi più significativi precedenti: Solange, Maastricht, Bananen*, in http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Violini_Relazione_Convegno-21_09_09.pdf; D. SARMIENTO, *Who’s afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and the new Framework of Fundamental Rights Protection in Europe*, in *Comm. mark. law rev.*, 2013, passim.

- 17 Sul punto, vedasi CONTI, Roberto. *La corte costituzionale viaggia verso i diritti cedu*: prima fermata verso strasburgo. *corriere giuridico*, v. 25, p. 205-222, 2008, p. 211.
- 18 Per ARLOTTA, *I diritti della persona all’inizio del nuovo millennio*: l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in www.mondogiuridico.com, «non v’è chi non veda come la diretta disapplicazione da parte del giudice nazionale costituisca il rimedio più rispettoso dei principi di “effettività di tutela” e di “giusto processo” [...] sanciti anche nella nostra Costituzione».
- 19 V., per tutte, la sentenza n. 227 del 2010.
- 20 Nel par. 4 della pronuncia 349/2007 (redatta da uno dei più grandi studiosi italiani del diritto internazionale), si legge che «il limite all’esercizio della funzione legislativa imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., è [...] solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione europea [...]. Restano, infatti, ben fermi [...] oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l’art. 11 Cost. consente, sul piano sostanziale e sul piano processuale, per l’amministrazione e i giudici». Da questo brano della sentenza sembrerebbe di poter ricavare due corollari (entrambi inaccettabili): ossia che, da un lato, lo Stato italiano potrà incorrere in “responsabilità internazionale” solo per un errore del legislatore, e, dall’altro, che, considerato quanto affermato dalla Consulta con riferimento alla CEDU (ossia l’assenza della copertura costituzionale fornita dall’art. 11 della Carta fondamentale), quest’ultima non produce alcuna limitazione di sovranità per i poteri diversi da quello legislativo. Vale la pena ricordare, da questo punto di vista, che, alla luce di quanto previsto nell’art. 101 Cost., il quale «collega la giurisdizione alla sovranità (la giustizia è amministrata in nome [...] di quello stesso popolo [...] titolare della sovranità ai sensi dell’art. 1) e assoggetta i nostri giudici alla sola legge [...] il vincolo dell’interpretazione

in maniera evidente con il principio, proprio del diritto internazionale, di unicità dello Stato²¹, oltre a risultare incompatibile con quanto la stessa Consulta ha più volte chiarito, nel proporre l'idea di una «visione ravvicinata e integrata» dei diritti fondamentali, da realizzare ad «opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze»²².

Più che colmare una «lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi»²³, l'art. 117 Cost., primo comma, nella lettura fornita (e recentemente confermata) dalla Corte italiana, finirebbe proprio per realizzare un vuoto che prima non c'era²⁴, ostacolando (e non assecondando certamente) una adeguata apertura del sistema italiano alle realtà interstatali cui ha (liberamente) scelto di aderire²⁵.

Peraltro, l'impostazione seguita dalla Corte costituzionale pone il problema di come dovranno operare le pubbliche amministrazioni, che non potranno procedere alla diretta attuazione della Convenzione del 1950, ma sono anche prive del «potere di sollevare la questione di costituzionalità della norma da applicare»²⁶, eppure saranno, ciononostante, chiamate a rispondere delle infrazioni alla CEDU (basti citare l'art. 43, comma 10, della Legge n. 234/2012, in base al quale «lo Stato ha [...] diritto, con

del giudice internazionale è [...] un caso evidente di limitazione della sovranità (e di deroga al fondamentale principio del libero convincimento del giudice)». Così LUCIANI, Massimo. Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale. *Il Corriere Giuridico*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 201-205, abr. 2008, p. 203. Cfr., in senso analogo, RUGGERI, Antonio. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico. 2007. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Accesso em: 25 mar. 2020, p. 4.

- 21 Il quale è tenuto nel suo complesso (e quindi, a prescindere dalle concrete articolazioni che lo compongono) a rispondere di eventuali infrazioni ad impegni assunti a livello sovranazionale (C. ZANGHÌ, *La mancata adesione dell'UE alla CEDU...*, cit., *passim*).
- 22 Così nel par. 7 della sentenza n. 317 del 2009.
- 23 Così nelle sentenze n. 311/2009, par. 6, e 227/2010, par. 4; ma, già in precedenza, nell'arresto n. 349/2007, par. 6.2. In realtà, la Consulta ha fatto propria l'espressione utilizzata per la prima volta dalla Corte di Cassazione nella ordinanza di rimessione del 29 maggio 2006 (con la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992), che ha condotto alla pronuncia n. 348/2007.
- 24 Per decenni la CEDU ha, infatti, goduto in Italia di un basamento costituzionale ben più «solido» di quello previsto dalla Consulta, potendo contare, secondo una giurisprudenza costante, sulla copertura fornita dall'art. 11 Cost.
- 25 Come ha evidenziato RUGGERI, Antonio. Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative. *Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 32-45, 16 dez. 2009. Disponibile em: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=14806>. Accesso em: 25 abr. 2020, «considerando per intero scoperti i patti internazionali dai principi fondamentali (e coperti unicamente dal I c. dell'art. 117...), l'art. 11 risulterebbe privo di senso...».
- 26 ARLOTTA, *I diritti della persona all'inizio del nuovo millennio: l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in www.mondogiuridico.com, 2010.

le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni»²⁷.

Il contenuto delle pronunce costituzionali, ribadito in diverse occasioni dal giudice delle leggi²⁸, è stato, comunque, definitivamente accolto altresì (sia pur con qualche pronuncia discordante) dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte²⁹, anche a Sezioni Unite³⁰.

Di guisa che, in dottrina, si è giunti a parlare di «atteggiamenti preoccupanti della giurisprudenza italiana»³¹, tendenti (in modo più o meno consapevole) a ridimensionare fortemente la funzione propria della CEDU (ossia la realizzazione di una immediata e uniforme – oltre che particolarmente elevata – tutela dei diritti fondamentali all'interno dei territori europei); ed evidenziando la fragilità delle argomentazioni adoperate dai giudici di unica, e di ultima, istanza, si è sottolineata la

27 La disposizione ricalca il contenuto dell'art. 1, c. 1217 ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cfr. A. COSSIRI, *Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali per violazione CEDU, secondo la finanziaria 2007*, in R. COSSIRI, Angela. *Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali per violazione CEDU, secondo la legge finanziaria 2007, in All'incrocio tra Costituzione e Cedu: il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del convegno di Ferrara del 9 marzo 2007), Giappichelli, 2007, p. 83 ss.

28 Cfr., tra le tante, le sentenze n. 39 del 27 febbraio 2008; n. 129 del 30 aprile 2008; e n. 239 del 24 luglio 2009. Particolarmente significative sono apparse poi le pronunce n. 311 del 26 novembre 2009 e n. 317 del 4 dicembre 2009, commentate da RUGGERI, Antonio. *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo: (a prima lettura di corte cost. n. 80 del 2011). (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011)*. 2011. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/0002_nota_80_2011_ruggeri.pdf. Accesso em: 23 mar. 2011. Interessanti sono, anche, gli arresti n. 187 del 28 maggio 2010; 196 del 4 giugno 2010; n. 227 del 24 giugno 2010; n. 236 del 7 luglio 2010; n. 265 del 21 luglio 2010; n. 271 del 22 luglio 2010; n. 281 del 23 luglio 2010; ma anche l'ordinanza n. 163 del 6 maggio 2010, e, soprattutto, la sentenza n. 93 del 12 marzo 2010.

29 Si pensi alla sentenza, della I Sezione Civile, n. 14 del 3 gennaio 2008, aspramente criticata da STEFANO, Maria Gabriella Belgiorno de. *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*. 2011. Disponibile em: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/1047>. Accesso em: 25 abr. 2020.

30 Cfr. la pronuncia delle Sezioni Unite Penali, n. 60 del 31 gennaio 2008.

31 CONFORTI, Benedetto. *Atteggiamenti preoccupanti della giurisprudenza italiana sui rapporti fra diritto interno e trattati internazionali*. *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 581-586, mar. 2008, p. 581 ss.

necessità di abbandonare quella giurisprudenza da tutti (anche dallo stesso redattore della sentenza costituzionale n. 349/2007³²) considerata «di transizione»³³.

2.1 Segue I tentativi mal posti e mal riusciti di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In effetti, si è registrato recentemente qualche tentativo di riaprire la *querelle*³⁴, dimostrando che la presa di posizione della Consulta sul tema ha semplicemente disegnato una nuova fase di un percorso simile a quello tracciato (nelle forme di un vero e proprio “braccio di ferro” tra Corte costituzionale italiana e Corte di Giustizia dell’Unione europea) in tema di rapporto tra fonti nazionali e comunitarie³⁵; con la differenza, però, che, mentre in quest’ultimo caso sono occorsi molti anni (e un grande dispiego di energie da parte dei giudici di Lussemburgo) per “far comprendere”

32 TESAURO, Giuseppe. Costituzione e norme esterne. *Il Diritto Dell’Unione Europea*, Milão, v. 2, n. 2, p. 195-229, fev. 2009, p. 213, ha sottolineato che l’orientamento della Corte costituzionale «va considerato come parte di un percorso e pertanto suscettibile di ulteriori aggiustamenti, com’è normale che sia rispetto ad un tema complesso ed in continua evoluzione, per il quale sono ben poche le soluzioni da considerare definitive». Secondo lo studioso, del resto, «sarebbe velleitario scoprire tutti insieme i nodi di una problematica così complessa; e altrettanto pretendere di scioglierli tutti insieme» (p. 228-229).

33 RUGGERI, Antonio. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico. 2007. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Acesso em: 25 mar. 2020, la visione di RAIMONDI, Guido. *Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Milano, 2008. L’autore è dell’avviso che «la questione non sia chiusa e resti nelle mani del giudice comune e quindi in ultima analisi della Corte di cassazione [...] che su questo punto non può dirsi vincolato dalla presa di posizione della Corte costituzionale».

34 Cfr., al riguardo, ANGELINI, Filomena. l’incidenza della CEDU nell’ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della corte costituzionale. In: *IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA*. 3(2008), pp. 559-582, p. 489 ss.; G. GAJA, Il limite costituzionale del rispetto degli “obblighi internazionali”: un parametro definito solo parzialmente, in *Riv. dir. int.*, 2008, p. 136 ss.; LEANZA, Umberto; SCISO, Elena. *Il rango interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo la più recente giurisprudenza costituzionale*, Roma, 2008, p. 53 ss; LAMARQUE, Elisabetta. Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il giudice dell’esecuzione penale? *Idiritti Dei Detenuti*, [S.L.], v. 1, n. 2, p. 29-42, fev. 2015. Disponível em: https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201502_517.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020.

35 MELIS, Giuseppe. Vincoli internazionali e norma tributaria interna. 2005. Disponível em: <http://static.luiss.it/siti/media/1/20050705-vincoli-internazionali.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2020. CARLOTTO, Ilaria. I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale. 2010. Disponível em: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/dottrina/giustizia_costituzionale/ilaria%20carlotto%20sent.348_349_2007.pdf. Acesso em: 25 fev. 2020. L’esperienza spagnola e tedesca, in *appinter.csm.it*; R. Sestini, *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano?*, In margine del Prof. Alfonso Celotto sulla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato, in www.giustamm.it.

alla Consulta italiana come fosse opportuno applicare le fonti sovranazionali nell'ordinamento interno, con riferimento alla problematica relazione tra CEDU e norme statali una nuova impostazione giurisprudenziale (accolta soprattutto dagli organi giurisdizionali amministrativi) si sarebbe potuta imporre con una certa rapidità, e “*non razione imperii*” (ossia in virtù di ripetute prese di posizione della Corte di Strasburgo in materia), “*sed imperio rationis*” (in forza, cioè, di una, più o meno avveduta, lettura degli scenari politico-giuridici apertisi recentemente in Europa).

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e con esso anche di una serie di disposizioni destinate ad incidere profondamente sull'intero sistema delle fonti vigenti nello *spazio giuridico europeo* e a muovere verso il pieno riconoscimento dell'integrazione strutturale tra diritto interno e diritto sovranazionale (oltre che del primato di quest'ultimo), ha consentito, infatti, ad alcuni studiosi ed interpreti di mettere definitivamente in luce la necessità di una complessiva rilettura del rapporto tra norme statali e regole di derivazione europea, *a fortiori* nel delicato settore dei diritti fondamentali dell'uomo.

Coscienti di tutto ciò sono apparse, tra le prime, la IV Sezione del Consiglio di Stato e la II Sezione *Bis* del T.A.R. Lazio, le quali, rispettivamente, con la sentenza n. 1220 del 2 marzo 2010 e la pronuncia n. 11984 del 18 maggio 2010³⁶, hanno tentato di riassegnare alla CEDU la giusta collocazione nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano ed il naturale potere di resistenza (e addirittura di disapplicazione) rispetto alle norme statali; e, pur apparendo poco convincenti quanto al “mezzo” utilizzato (ossia le argomentazioni proposte) per conseguire il risultato in questione, sono apparse particolarmente significative per il “fine” al quale hanno condotto.

36 Entrambe reperibili in <https://diritti-cedu.unipg.it/>, col commento di G. REPETTO, Il Trattato di Lisbona ha attribuito alla CEDU un'efficacia diretta e prevalente nell'ordinamento interno? Consiglio di Stato e T.A.R. Lazio alla ricerca di nuove (e discutibili) soluzioni. Cfr. A CELOTTO, Alfonso. Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? 2010. Disponivel em: <https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=5272&id=5272#.X0lAzchKjIU>. Accesso em: 25 fev. 2020.; COLAVITTI, Giuseppe; PAGOTTO, Cesare. Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso? Associazione Italiana Dei Costituzionalisti, Roma, v. 00, n. 1220, p. 62-78, jul. 2010; D'ANGELO, Luigi. “Comunitarizzazione” dei vincoli internazionali CEDU in virtù del Trattato di Lisbona? No senza una *expressio causae*. 2020. Disponivel em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/giurisdizioni_amministrative/0006_dangelo.pdf. Accesso em: 26 jul. 2020; DOMENICALI, Caterina. Il seguito della giurisprudenza costituzionale sul ruolo della CEDU nell'ordinamento italiano. 2010. Disponivel em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0224_domenicali.pdf. Accesso em: 23 fev. 2020; e INCOGNITO, Laura. Tutela dei diritti fondamentali, Trattato di Lisbona, diretta applicabilità della Cedu: uno scenario in divenire. 2010. Disponivel em: <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/incognito%20articolo.pdf>. Accesso em: 25 jul. 2020; VILLANI, Maria Claudia. La rinnovata battaglia dei giudici comuni a favore della diretta applicabilità della CEDU. 2010. Disponivel em: <http://shorturl.at/jtC19>. Accesso em: 23 fev. 2020.

Le sentenze, or ora citate, dei due Collegi amministrativi sembrano contravvenire, o assegnare nuovi sviluppi (almeno secondo i redattori delle pronunce) alla tesi sostenuta dalla Consulta, secondo cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non godendo della copertura costituzionale fornita dall'art. 11 Cost.³⁷, e non potendo contare neppure su di una indiretta rilevanza di tale parametro costituzionale «per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario»³⁸, non può avere effetti diretti (e quindi giustificare interventi giudiziari di disapplicazione immediata) nell'ordinamento italiano³⁹.

Con la pronuncia n. 1220/2010, il Consiglio di Stato, occupandosi di una complessa vicenda riguardante il tanto discusso istituto italiano dell'accessione invertita, ha affrontato *incidenter tantum* la questione relativa al rapporto tra CEDU e norme nazionali, e, con una stringata, ma risolutiva, affermazione di principio (destinata evidentemente ad influenzare le successive prese di posizione dei giudici amministrativi in materia), ha ritenuto utile, per la soluzione della controversia, fare

37 Dall'impostazione proposta dalla Consulta dovrebbe discendere che la disposizione costituzionale in questione darebbe copertura solo a quegli ordinamenti sovranazionali capaci di «produrre norme immediatamente efficaci in ambito interno. Come dire, insomma, una *norma-fotografia...* suscettibile di valere per il *solo* diritto comunitario (e non pure, ad es., per l'ONU...)». Così RUGGERI, Antonio. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico. 2007. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Accesso em: 25 mar. 2020., cit. Come si è rilevato altrove, infatti, considerando che anche per l'ONU non è possibile parlare di un'organizzazione istitutiva di un *ordre juridique supranational* (simile a quello indicato dalla Corte costituzionale nella sua *originalissima* interpretazione dell'art. 11 della Costituzione), dalle argomentazioni proposte recentemente dalla Corte costituzionale italiana al fine di escludere il sistema politico-normativo sorto con il Consiglio d'Europa dal novero delle realtà internazionali capaci di limitare la sovranità statale italiana dovrebbe derivarne anche, e a maggior ragione, l'estromissione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (cfr. B. CONFORTI, *La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali dello Stato in tema di espropriazione*, in *Giur. it.*, 2008, p. 570). Conseguenza tanto inevitabile quanto ingiustificabile e arbitraria, non foss'altro perché l'art. 11 Cost. «è stato concepito in sede di Assemblea costituente con preciso riferimento alla partecipazione dell'Italia alle Nazioni Unite, dal momento che soltanto l'ONU all'epoca costituiva un punto di riferimento tra le organizzazioni internazionali ed il processo di costruzione europea era ben lungi dall'essere avviato». Così S. MARCAZZAN, *La riforma del titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle regioni nei rapporti con lo Stato e con l'Unione europea*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. Dello stesso avviso è apparso C. De FIORES, *Una guerra contro la Costituzione*, in www.costituzionalismo.it.

38 Così nel par. 6.1. della sentenza n. 349 del 2007.

39 Per una serrata critica a tale premessa, ritenuta «indimostrata e comunque discutibile», si rinvia ad RUGGERI, Antonio. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico. 2007. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Accesso em: 25 mar. 2020.

«applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona...)».

Molto più chiara ed incisiva è apparsa, al riguardo, l'impostazione del T.A.R. Lazio.

Richiamando la sentenza costituzionale n. 349/2007, ed immaginando, come si è già segnalato, di poter realizzare una sorta di prosecuzione ideale della tesi avanzata dalla Consulta in quell'occasione, il giudice amministrativo, nella pronuncia n. 11984/2010, ha evidenziato che «la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona», il quale «fra le più rilevanti novità» prevede «l'adesione dell'Unione alla CEDU»; e, dopo aver ricordato che – ai sensi del novellato art. 6, comma 3, del Trattato UE – i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione del 1950 e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali, è giunto alla conclusione che tale «riconoscimento [...] ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri [...], e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione».

Da qui, l'emersione, secondo il Collegio laziale, di «inedite prospettive per la interpretazione conformativa, ovvero per la possibile disapplicazione [...] delle norme nazionali, statali o regionali, che evidenzino un contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea [...], a maggior ragione quando [...] la Corte di Strasburgo si sia già pronunciata sulla questione»⁴⁰.

Mostrandosi molto più innovativa di quanto possa apparire ad un prima e rapida lettura, la sentenza del T.A.R. afferma, sia pur in termini ancora solo ipotetici, che la CEDU di per sè, e non in quanto complesso di principi fatti propri dall'Unione, debba essere considerata come fonte idonea a produrre effetti di disapplicazione identici a quelli riconosciuti sino ad oggi alle norme *self-executing* del diritto derivato europeo.

Non occorrono grandi sforzi ermeneutici per comprendere che le ipotesi ricostruttive del problema, suggerite dalle due pronunce dei giudici amministrativi, risultano opinabili sotto vari punti di vista.

Anzitutto, esse sembrano trascurare che l'art. 6 TUE (*post* Lisbona) contiene una formula non dissimile da quella utilizzata da una lunga giurisprudenza della Corte di Giustizia e recepita formalmente nel testo della disposizione «originaria del Trattato sull'Unione europea (approvata nel 1992)»⁴¹. Per cui, se si accetta l'impostazione

40 Così nel par. 14 della pronuncia in questione.

41 Così CELOTTO, Alfonso. Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano? 2010. Disponibile em: <https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza>.

avanzata dalla Corte costituzionale negli ultimi anni, nulla parrebbe essere cambiato, almeno sino ad oggi, rispetto al passato: la CEDU, nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione, e unicamente in esse, dovrebbe avere (proprio, e solo, per il tramite delle fonti europee), lo stesso valore vincolante che queste ultime hanno (pur con un atteggiarsi che differisce in dipendenza del tipo specifico di norma sovranazionale da applicare) nei confronti del diritto italiano.

È innegabile che, come già abbondantemente segnalato, «sarà sempre più difficile separare il diritto dell'Unione dal diritto nazionale per la crescente e tendenziale influenza del primo su tutto il secondo»⁴², ma, stando anche a quanto ha osservato lo stesso giudice delle leggi (astenendosi, però, dall'approfondire adeguatamente il tema), «la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi [...] in particolare alla Convenzione di Roma [...] tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile»⁴³.

È difficile comprendere, da questo punto di vista, per quale ragione il fatto di essere entrata a far parte (a tutti gli effetti, o definitivamente se si preferisce) dei principi generali dell'UE possa aver modificato genericamente (e non solo nei settori rilevanti ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione) la copertura costituzionale del *Bill of Rights* del 1950⁴⁴.

A sbarrare definitivamente le porte ad un orientamento come quello proposto dagli organi giurisdizionali amministrativi hanno provveduto più recentemente sia la Consulta, che la Corte di Giustizia.

La prima ha evidenziato che il par. 3 dell'art. 6 non fa altro che riprendere «lo schema del previgente paragrafo 2 dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea: evocando, con ciò, una forma di protezione preesistente al Trattato di Lisbona»⁴⁵,

asp?id=5272&id=5272#.X0lAzchKjIU. Accesso em: 25 fev. 2020. Dello stesso avviso è apparso G. STROZZI, *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri*, in AA.VV., *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile*, Padova, 1995, p. 737 ss. Secondo lo studioso, col Trattato di Maastricht la CEDU avrebbe acquisito finanche il rango di fonte formale dell'ordinamento comunitario. In senso assolutamente contrario è T. GROPPPI, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, 2001, p. 357.

42 ZAGREBELSKY, Vladimiro. *La prevista adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*.

43 Così nel par. 6.1. della sentenza n. 349/2007.

44 R. LUZZATTO, *Il diritto europeo e la Costituzione italiana dopo la riforma dell'art. 117*, in *Dir. un. eur.*, 2008, p. 17; e REPETTO, Giorgio. *I no che aiutano a crescere: confisca per lottizzazione abusiva e diritto CEDU «consolidato» dopo Punta Perotti bis*. Quaderni Costituzionali, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 722-728, set. 2018.

45 Così nella decisione n. 80 del 2011, cit.; V., RUGGERI, Antonio. *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo*, in www.forumcostituzionale.it; e RANDAZZO, Alberto. *Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale*, in <http://www>.

per cui «in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all'art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione»⁴⁶.

La seconda ha sottolineato che la disposizione del Trattato UE in esame «non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa». L'art. 6 TUE, infatti, «non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale»⁴⁷.

3 Il problema dell'efficacia diretta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo negli ordinamenti statali

Se si scegliesse di affrontare il problema relativo alla riconoscibilità di effetti diretti alle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo senza peccare di "eccesso di chiusura", né, al contrario, "di apertura" nei confronti delle norme esterne, si giungerebbe, forse, a realizzare che la possibilità di riconoscere genericamente alla CEDU efficacia diretta andrebbe esclusa, non tanto per l'assenza di una limitazione della sovranità statale cagionata dall'appartenenza dell'Italia al Consiglio d'Europa, quanto piuttosto per la natura stessa delle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

giurcost.org/studi/randazzo2.htm.

⁴⁶ Ad asserirlo è sempre il giudice delle leggi, nella sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, rinviando anche alle pronunce n. 349 del 2007, cit., e n. 303 dell'11 novembre 2011, annotata da A. BONOMI, *Brevi note sul rapporto fra l'obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l'art. 101, c. 2 Cost.* (...prendendo spunto da un certo mutamento di orientamento che sembra manifestarsi nella sentenza n. 303 del 2011 Corte cost.), in <http://www.giurcost.org/studi/Bonomi.pdf>. Cfr. G. ROMEO, *Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta; note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013*, in www.penalecontemporaneo.it; D.A. AMBROSELLI, *La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla retroattività della lex mitior: applicabilità del giudizio-pilota a fattispecie ad esso assimilabili non pervenute alla Corte di Strasburgo. Questioni a margine della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale*, in http://dirittifondamentali.it/unicas_df/; E. LAMARQUE, F. Viganò, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola*, in www.penalecontemporaneo.it; E. LAMARQUE, *Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il giudice dell'esecuzione penale*, in www.costituzionalismo.it.

⁴⁷ Questo è quanto si legge nel par. 62 della sentenza del 24 aprile 2012, C-571/10, *Kamberaj*. Il concetto è stato ribadito nella citata pronuncia *Åkerberg Fransson*.

Queste ultime, infatti, risultano spesso formulate (per ovvie ragioni di opportunità politica) quali principi generali assolutamente vaghi ed indeterminati, e quindi sprovviste in linea di massima di quel carattere specifico e dettagliato richiesto (anche dalla stessa Corte di Giustizia con riferimento a tutte le fonti comunitarie ontologicamente prive della diretta applicabilità – ivi incluse le disposizioni dei trattati, e, oggi, della Carta di Nizza –) per poter produrre effetti diretti⁴⁸.

La carenza endemica del carattere *self-executing* dei diritti consacrati nella CEDU non esclude, del resto, la possibilità che esse siano suscettibili di divenire successivamente «chiare, precise ed incondizionate» (per utilizzare un'espressione assai familiare al giudice di Lussemburgo) e produrre quindi la stessa efficacia diretta (e disapplicativa) riconosciuta alle direttive negative, a quelle sufficientemente dettagliate, o a quelle riproduttive di norme già direttamente vincolanti contenute nei Trattati⁴⁹.

Ciò accadrà, in sostanza, se (e nel momento in cui) l'organo deputato a svolgere una funzione, non soltanto nomofilattica (come si è abituati a pensare nei sistemi di *civil law*), ma addirittura nomopoietica (o para-legislativa si potrebbe dire⁵⁰), ossia la Corte europea dei diritti dell'uomo, fornendo indicazioni circa l'esatta lettura da dare alle norme in questione, doterà queste ultime del carattere "particolareggiato"⁵¹ idoneo ad eliminare ogni dubbio circa le modalità con cui esse dovranno essere interpretate ed applicate all'interno degli ordinamenti nazionali (anche direttamente dai giudici comuni, nelle more di un più completo e generale intervento legislativo⁵²).

In assenza di un previo pronunciamento dell'organo giurisdizionale europeo, sarebbe forse corretto affidare comunque all'autorità giudiziaria nazionale il delicato compito di individuare caso per caso l'esatta portata del conflitto tra norme e di valutare (anche rispetto alle norme della Convenzione europea del 1950, analogamente a quanto egli deve fare con riguardo alle fonti dell'Unione europea) «se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata»⁵³.

48 Non sembra pensarla così M.C. VILLANI, op. cit. L'autrice, richiamando sul punto TOMASI, Laura; CAFARI PANICO, Ruggiero. Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, p. 186-203, 2008, p. 194, sostiene che «se l'effetto diretto di una norma dipende dal carattere preciso della stessa e dall'incondizionatezza degli obblighi in essa sanciti, riesce difficile negare tale caratteristica alle norme della CEDU» e che «non pare, poi, possibile mettere in discussione il carattere preciso delle disposizioni della CEDU in base al rilievo che esse consistono in prescrizioni sintetiche e non in una normazione compiuta di una data "materia"».

49 Sull'argomento vedasi G. BENACCHIO, *Diritto privato dell'Unione europea*, Padova, 2016, p. 90 ss.

50 Cfr. O. POLLICINO, V. SCIARABBA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, *passim*.

51 Al pari di quanto solitamente viene realizzato, ad esempio, dai parlamenti nazionali quando danno concreta attuazione con atto legislativo ad un principio costituzionale.

52 Sull'argomento, si rinvia a C. ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto...*, cit., *passim*.

53 Esattamente come richiesto per le norme delle direttive comunitarie dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza *Van Duyn*, del 4 dicembre 1974, punto 12.

Così, ad esempio, benché difficilmente si potranno riconoscere *sic et simpliciter* effetti diretti (e quindi un potere di immediata prevalenza sulle fonti nazionali contrastanti) agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵⁴, potrebbe non apparire censurabile il comportamento di un giudice nazionale che (forte di quanto stabilito nella *S. H.*⁵⁵, con la quale l'Austria è stata condannata per il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo) ritenesse possibile accordare al c.d. "diritto vivente" formatosi attorno alle disposizioni in parola un'efficacia disapplicativa immediata rispetto a previsioni giuridiche analoghe a quelle rinvenibili nell'art. 4, comma 3 della legge 40/2004 (che precludeva in modo generale ed assoluto il ricorso in Italia a tecniche di fecondazione artificiale di tipo non omologo)⁵⁶.

Ma, si pensi anche a tutte le discipline nazionali contrastanti con quanto stabilito dalla Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 26 giugno 2012, *Herrmann c. Germania*, la quale ha ritenuto lesiva dell'art. 1 del Primo Protocollo, la normativa tedesca che consentiva ai cacciatori di svolgere la propria attività venatoria sui terreni di privati, dietro pagamento di indennizzo, in forza di un singolare «obbligo di tollerare la caccia» incombente sui ricorrenti (e ritenuto, invero, dal giudice sovranazionale «un onere sproporzionato per i proprietari contrari a tale pratica per ragioni etiche»).

Lo stesso sarebbe valso, del resto, con riferimento all'art. 9 della CEDU, così come interpretato dai giudici di Strasburgo con la nota sentenza *Lautsi*⁵⁷ (ove avesse

54 Gli articoli in questione si occupano, rispettivamente, del "diritto al rispetto della vita privata e familiare" e del "divieto di discriminazione".

55 Si tratta della pronuncia *S.H. e a. c. Austria*.

56 Sul complesso tema, si rinvia alle note, pubblicate in www.associazionedeicostituzionalisti.it, di S. CATALANO, *Ragionevolezza del divieto di procreazione assistita eterologa, fra ordinamento italiano e CEDU*; B. LIBERALI, *La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il giudice comune italiano: la non manifesta infondatezza della questione*; e I. PELLIZZONE, *Fecondazione eterologa e Corte europea: riflessioni in tema di interpretazione convenzionalmente conforme e obbligo del giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale*.

57 Si tratta della pronuncia del 3 novembre 2009. Sulla quale, v., tra i tanti, S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contromaggioritario delle Corti*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 4055 ss.; M. LUGATO, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del Crocifisso*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 402 ss.; M. RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 5251 ss.; M. TOSCANO, *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi*, in *Dir. eccl.*, 2009, p. 519 ss.; M. CANONICO, *Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.diritti-cedu.unipg.it; M. CROCE, *La "sana laicità" capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Foro it.*, IV, 2010, c. 67 ss.; R. NIGRO, *Il margine di apprezzamento e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul velo islamico*, in *Dir. um. dir. int.*, 2008, p. 71 ss.; M. SALVETTI, *La Corte di Strasburgo parla di laicità. La problematica dei simboli religiosi nello spazio pubblico alla luce dell'incidenza del diritto sovranazionale sull'ordinamento italiano*, in *Dir. relig.*, 2010, p. 264 ss.; R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in <http://www.sidi-isil.org/wpcontent/uploads/2010/02/nuovo-sapienza1.pdf>

trovato conferma da parte della Grande Camera della Corte Strasburgo⁵⁸), nella parte in cui negava chiaramente la possibilità di esporre simboli religiosi nei luoghi pubblici; decisione, quest'ultima, che, quantunque poco condivisibile⁵⁹, imponeva obblighi dal contenuto talmente tanto chiaro e preciso da non lasciare margini interpretativi, e, soprattutto, da non richiedere (almeno per la sua – doverosa e improcrastinabile – attuazione immediata) un intervento demolitore del legislatore o della Corte costituzionale (fermo restando che questi ultimi, proprio in virtù di quanto stabilito dall'art. 117 Cost., avrebbero dovuto comunque attivarsi repentinamente per eliminare in maniera definitiva lo stato di contrasto del diritto interno con i vincoli internazionali).

Ancor meno problematico sarà poi il riconoscimento di effetti diretti alle norme della Convenzione europea (rese immediatamente precettive dagli interventi interpretativi della Corte di Strasburgo) nei casi, come quello deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1220/2010, in cui il giudice nazionale ha possibilità di «proclamare il principio di piena e diretta applicazione della CEDU senza dover disapplicare specifiche disposizioni di diritto interno antinomiche»⁶⁰.

Non va del resto dimenticato che la Corte europea, da un lato, nell'accusare, senza mezzi termini, alcuni Paesi, come l'Italia, di un difetto (strutturale e sistematico) di tutela di alcuni diritti inviolabili della persona⁶¹, non si sia creata troppi scrupoli

58 Cosa non accaduta, come è noto. Cfr. la pronuncia del 18 marzo 2011, commentata da PINALLI, Cesare. Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione. 2011; MANCINI, SUSANA, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, Bolgna: Quad. cost., 2^a ed, 2011; CARLASSARE, Lorenza. *Crocifisso: una sentenza per l'Europa 'non laica'*. 2011. Disponibile em: <https://www.costituzionalismo.it/crocifisso-una-sentenza-per-leuropa-non-laica/>. Accesso em: 25 maio 2020; CONFORTI, Benedetto. *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*. 2011. Disponibile em: <https://www.affarinternazionali.it/2011/03/crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi/>. Accesso em: 26 mar. 2020.

59 Ad avviso dello scrivente, ad esempio, una più corretta lettura delle norme in esame avrebbe dovuto condurre a riconoscere (e non a negare) a tutti i cittadini lo stesso diritto a manifestare (anche nei luoghi pubblici) la propria appartenenza (o non appartenenza) ad una determinata fede religiosa.

60 Così COLAVITTI, Giuseppe; PAGOTTO, Cesare. Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso? Associazione Italiana Dei Costituzionalisti, Roma, v. 00, n. 1220, p. 62-78, jul. 2010.

Secondo gli autori, «in questo senso, dunque, la petizione di principio appare meno impegnativa, e quasi formulata *ad abundantiam*, tanto che, probabilmente, gli stessi risultati potevano essere raggiunti limitando il richiamo alla CEDU come riferimento ad un utile strumento interpretativo delle norme interne».

61 Basti pensare al problema della eccessiva durata del processo, che ha indotto il Comitato dei Ministri operante nell'ambito del Consiglio d'Europa ad emanare il 14 febbraio 2007 due risoluzioni relative all'esecuzione da parte dell'Italia delle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo (entrambe reperibili in *www.coe.int*). Evidenziando l'esistenza di «migliaia di violazioni della CEDU da più di 20 anni», i documenti invitano lo Stato italiano a mantenere l'impegno politico «per risolvere il problema della lentezza delle procedure giudiziarie», trattandosi di un limite «“strutturale” della giustizia italiana», che «rappresenta un importante pericolo per il rispetto dello Stato di diritto» e che richiede l'adozione di «un'azione di carattere interdisciplinare [...] che coinvolga gli attori principali della giustizia e che sia coordinata al più alto livello politico».

a costringere i legislatori nazionali a rivedere previsioni normative, anche apicali (e perfino principi fondamentali derivanti da consolidate tradizioni costituzionali⁶²), pur di garantire il pieno rispetto dei diritti affermati nella Convenzione⁶³ –, e, dall'altro, sia giunta (anche se solo in alcune rare occasioni), a riconoscere effetti diretti alle disposizioni della CEDU, invitando i giudici nazionali a procedere all'applicazione immediata di esse in luogo delle norme nazionali confliggenti⁶⁴ (così come suggerito, del resto, in seno al Consiglio d'Europa, da una serie di prese di posizione dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri⁶⁵).

- 62 Si rinvia, sul punto, a D. SZYMCZAK, *La Convention Européenne de droits de l'homme e le juge constitutionnel national*, Bruxelles, 2007, *passim*. Come ha recentemente sottolineato lo stesso giudice di Strasburgo, «la Cour estime qu'un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d'assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels». Le parole sono riprese dalla sentenza *Dumitru Popescu c. Romania*, del 26 aprile 2007, par. 103. La Corte evidenzia, inoltre, che «il n'est pas dépourvu d'importance de rappeler à cet égard, que, dans sa Recommandation du 12 mai 2004 (Rec. (2004)6), le Comité des Ministres s'est félicité de ce que la Convention faisait partie intégrante de l'ordre juridique interne de l'ensemble des Etats parties». Cfr. TANZARELLA, Palmira. Gli effetti delle decisioni delle Corti dei diritti: Europa e America a confronto. Quaderni Costituzionali, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 323-350, jun. 2009.
- 63 Cfr. le sentenze *Open Door and Dublin Well Woman*, del 29 ottobre 1992, par. 69; *Ruiz-Mateos c. Spagna*, del 23 giugno 1993, *passim*; *Vogt c. Germania*, del 26 settembre 1995, *passim*; *United Communist Party of Turkey*, cit., par. 27 ss.; *Buscarini e a. c. San Marino*, del 18 febbraio 1999, *passim*; *von Hannover c. Germania*, del 24 giugno 2004, *passim*; *Moreno Gomez c. Spagna*, del 16 novembre 2004, *passim*.
- 64 Basterebbe ricordare, a tal riguardo, quanto evidenziato nel par. 103 della citata sentenza *Dumitru Popescu c. Romania*, secondo la quale l'adesione alla CEDU «implique l'obligation pour le juge national d'assurer le plein effet de ses normes en les faisant au besoin passer avant toute disposition contraire qui se trouve dans la législation nationale, sans devoir attendre son abrogation par le législateur». La pronuncia, richiama, *mutatis mutandis*, la sentenza *Vermeire c. Belgique*, del 29 novembre 1991, par. 26, nella quale la Corte di Strasburgo ha chiarito che «la liberté de choix reconnue à l'Etat quant aux moyens de s'acquitter de son obligation au titre de l'article 53 ne saurait lui permettre de suspendre l'application de la Convention en attendant l'aboutissement d'une pareille réforme». Sul tema, si rinvia, per le ampie e condivisibili osservazioni, ad LAMBERT, Elisabeth. Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme. 1999. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/59608738.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020.
- 65 V. la Risoluzione 1226 (2000) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (nella quale si è sottolineata la necessità per gli Stati contraenti di garantire, all'occorrenza, un'«applicazione diretta, da parte dei Giudici nazionali, della Convenzione e delle sentenze della Corte europea che la interpretano e la applicano»), ma anche le tre importanti decisioni (aventi un contenuto pressoché identico a quello della Risoluzione dell'Assemblea), adottate il 12 maggio 2004 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ossia la Risoluzione Res(2004)3 (relativa alle sentenze che accertano un problema strutturale sottostante alla violazione), la Raccomandazione Rec(2004)5 (relativa alla verifica di conformità dei progetti di legge, delle leggi vigenti e della prassi amministrativa agli *standard* stabiliti dalla Convenzione), e la Raccomandazione Rec(2004)6, (ove si è ribadito l'obbligo per gli Stati contraenti, a seguito delle sentenze della Corte che individuano carenze di carattere strutturale o generale dell'ordinamento normativo o delle prassi nazionali applicative, di rivedere l'efficacia dei rimedi interni esistenti e, se necessario, di instaurare validi rimedi, al fine di evitare che la Corte venga adita per casi ripetitivi), tutte reperibili sul sito www.coe.int.

Laddove, non vi sia stato un intervento chiarificatore della Corte europea dei diritti dell'uomo (e non pare ci siano le condizioni perché si possa riconoscere efficacia diretta ad una determinata norma della CEDU, la quale intervenga, ad esempio, nella delicata materia dei c.d. diritti sociali, o, venga più semplicemente invocata nell'ambito di controversie tra privati), in presenza di un aperto contrasto con una norma interna (non ancora sanato dall'intervento dell'organo legislativo o dal giudice delle leggi), sarà comunque necessario che le autorità giurisdizionali si attivino, e (come accade per le norme dell'Unione europea inidonee a produrre effetti diretti), pur non potendo operare una immediata disapplicazione delle norme nazionali, tentino quantomeno di interpretare queste ultime in maniera il più possibile conforme alla Convenzione europea.

Qualora neanche questo strumento di tutela possa suffragare la posizione degli interessati – si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la norma interna non sia sufficientemente elastica da consentire interpretazioni, per così dire, “convenzionalmente orientate”⁶⁶, o addirittura ai casi nei quali (ma, l'esempio è veramente di scuola) non esista affatto una norma statale sulla quale intervenire in via ermeneutica – non appare priva di ragionevolezza quella tesi, autorevolmente sostenuta in dottrina, che immagina la possibilità di riconoscere ai privati il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per violazione (o mancata attuazione) della CEDU da parte dello Stato.

4 Conclusioni. La necessità di riconoscere alla CEDU il giusto ruolo (centrale) in Europa nella garanzia dei diritti dell'uomo

A prescindere dall'importanza che già sul piano politico ha assunto un obiettivo come l'adesione dell'Unione europea alla CEDU (che obbligherà gli Stati membri *uti universi*, e non più solo *uti singuli*, ad osservare le norme della Convenzione del 1950), e dal ruolo non secondario che avrà il Protocollo n. 16 per i Paesi che lo ratificheranno, non va dimenticato che entrando a far parte del sistema voluto dal Consiglio d'Europa, l'Italia non si è limitata a riconoscere un alto valore simbolico alle norme contenute nella Convenzione e un importante primato alla interpretazione di esse da parte della Corte di Strasburgo, ma ha assunto un obbligo specifico di rispettare integralmente ed in maniera incondizionata l'impegno assunto sul piano internazionale, con la sola facoltà di stabilire ed applicare garanzie dei diritti fondamentali più estese (ma, sulla base, sempre, di parametri ben precisi, ancorché mobili⁶⁷, fissati a livello sovranazionale

66 La stessa Corte costituzionale ha, del resto, chiarito che la norma interna «non può essere forzata oltre il suo limite ermeneutico». Così DI LEO, Nicola. *Il trattato di Lisbona, la disapplicazione e un ordine sistemico delle fonti nel sistema multilevel*. Il Lavoro nella giurisprudenza, 2012., parafrasando le parole del giudice delle leggi.

67 Si veda ZAGREBELSKY, Vladimiro. *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*. 2015. Disponibile em: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Zagrebelky%202.2015_.pdf. Accesso em: 30 maio 2015.

da un'autorità giudiziaria, quale è quella di Strasburgo, chiamata, più che mai oggi, a dettare le linee-guida nell'individuazione di uno *standard* minimo di tutela non derogabile dagli Stati europei).

Sconta per questo qualche critica, come si è già visto, la lettura del rapporto tra fonti prospettata dalla Consulta italiana negli ultimi anni, propensa ad attivare i c.d. controlimiti; i quali, peraltro, a differenza di quanto è accaduto laddove si è trattato di proteggere le norme costituzionali dalla “incursione” del diritto comunitario, parrebbero essere spesso “mascherati”, oltre che, per così dire, “alla rovescia”. Nascondendosi, infatti, dietro l'intento di garantire una tutela dei diritti fondamentali di intensità persino maggiore rispetto a quella assicurata dalla Convenzione europea, il giudice delle leggi italiano – al pari di molte altre Corti costituzionali europee (spesso ultraconservatrici⁶⁸) – sembrerebbe voler invero sbarrare l'ingresso a norme sovranazionali “scomode” (perché produttive magari di ricadute economiche significative, dato il carattere – di natura sociale – dei diritti coinvolti).

Una siffatta impostazione collide con l'idea di fondo che ha condotto alla firma della CEDU e alla creazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali è stato demandato il compito di garantire un adeguato livello di protezione delle situazioni inviolabili dell'uomo, secondo *standard*, omogenei ed accettabili, individuati in un dato momento storico dagli stessi rappresentanti dei vari Paesi firmatari.

Dal diritto vivente sovranazionale, elaborato da un organo sempre meno “internazionale” e sempre più “sovranazionale”⁶⁹, il cui unico compito (a differenza di quello proprio della Corte di Giustizia, ad esempio) è garantire a livello regionale una piena promozione dei diritti dell'uomo, non potrà quindi che provenire in linea di principio un *surplus* (giammai un *deficit*) di tutela⁷⁰.

Per cui, giusta la previsione rinvenibile nell'art. 53 della CEDU e considerando anche la facoltà di attribuire agli Stati membri (e non il potere di questi ultimi di auto-riservarsi) un certo “margine di apprezzamento”, se la Corte di Strasburgo giunge a dichiarare la violazione di una norma della Convenzione di Roma, ciò accade perché il Paese interessato non ha sufficientemente protetto l'individuo in un suo diritto fondamentale e occorre un rapido adeguamento alle prescrizioni fornite dal consesso giudiziario europeo⁷¹ (le quali sono espressione di un *idem sentire* a livello continentale).

68 Cfr. ČERNIČ, Jernej Letnar. Impact of the European Court of Human Rights on the Rule of Law in Central and Eastern Europe. *Hague Journal On The Rule Of Law*, [S.L.], v. 10, n. 1, p. 111-137, out. 2018.

69 Cfr. HELFER, Laurence R.; SLAUGHTER, Anne-Marie. Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication. *The Yale Law Journal*, [S.L.], v. 107, n. 2, fev. 1997, p. 277.

70 Non sembra pensarla così SALVI, Cesare. Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali. *Europa e diritto privato*, Milano, n. 2(2011), p.437-458, il quale è peraltro fermamente critico nei confronti di una possibile «espansione senza limiti della tutela dei diritti fondamentali», generata da una “competizione virtuosa” fra le Corti.

71 Salva ovviamente la possibilità di promuovere, entro tre mesi, ai sensi dell'art. 43 della CEDU, un ricorso alla Grande Camera. Rispetto alla pronuncia di quest'ultima, tuttavia, non sembrano legittimamente prospettabili forme di resistenza statale.

Un intervento giudiziale che sancisse la non vincolatività (pur solo parziale) della CEDU nell'ordinamento giuridico italiano equivarrebbe ad una grave (e difficilmente accettabile a livello internazionale) violazione di quello che «è stato considerato come uno strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo»⁷².

E le conseguenze poco auspicabili cui potrebbe condurre sono evidenti: basti solo pensare al varco che si aprirebbe nel rispetto della CEDU da parte di tutti gli altri Paesi firmatari dell'accordo internazionale (i quali, dopo aver ratificato la Convenzione, ben potrebbero sentirsi legittimati ad ergersi a custodi delle proprie norme costituzionali), così di fatto rendendo la stessa emanazione del *Bill of Rights* del 1950 un mero *flatus vocis*⁷³.

È difficile, infatti, negare che in presenza di una specifica sentenza (magari di condanna) dell'organo giurisdizionale di Strasburgo, la quale individui anche con esattezza gli aspetti di incompatibilità della fonte nazionale, la scelta di “paralizzare” l'efficacia della pronuncia in questione, sia pure solo al fine di tutelare maggiormente un particolare diritto fondamentale sancito nella Costituzione italiana, rappresenterebbe (oltre che una violazione dell'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969⁷⁴) un odioso oltraggio al Consiglio d'Europa, agli altri

72 V. ZAGREBELSKY, Vladimiro *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali*. Roma: in Foro, 2006. L'espressione, utilizzata per la prima volta dal giudice di Strasburgo nella sentenza *Loizidou c. Turkey*, del 23 marzo 1995, par. 75, compare anche in una serie di documenti ufficiali del Consiglio d'Europa (tutti reperibili sul sito ufficiale di quest'ultimo), ossia nella Raccomandazione R (2002) 13, adottata dal Comitato dei ministri il 18 dicembre 2002, e nel Discorso tenuto dal Presidente della Corte europea M. Jean-Paul Costa in occasione della visita alla Corte costituzionale della Federazione russa del 10-11 maggio 2007. Di una vera e propria «Costituzione europea dei diritti dell'uomo» ha parlato la Corte di Strasburgo nel suo parere sulla riforma del sistema di controllo della CEDU. Cfr. *l'Avis sur la réforme du système de contrôle de la CEDH*, Doc. Cour (92) 14, in www.coe.int.

73 Corretta appare da questo punto di vista la riflessione proposta da A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti ed uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*, in www.federalismi.it, secondo la quale «è evidente [...] che [...] la costruzione di linee comuni del costituzionalismo europeo non siano compatibili con la rivendicazione di eccezioni e di specificità nazionali [...]». Le Corti europee devono poter svolgere un ruolo inclusivo ed allo stesso tempo di sintesi delle diverse esperienze nazionali, producendo effetti di omogeneità sulla giurisprudenza dei singoli Stati, e le Corti costituzionali, dal canto loro, non possono ergersi a custodi dei controlimiti». Sul tema, cfr. RANDAZZO, Alberto. *I controlimiti al primato del diritto comunitario: un futuro non diverso dal presente?* 2008. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0048_randazzo.pdf. Accesso em: 26 mar. 2020.

74 Secondo tale disposizione, «una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato». Lo stesso TESAURO, Giuseppe. *Costituzione e norme esterne. Il Diritto Dell'Unione Europea*, Milão, v. 2, n. 2, fev. 2009. p. 198, ricorda l'esistenza di un «principio fondamentale che preclude agli Stati di far valere una norma interna, ancorché costituzionale, per giustificare una violazione del diritto internazionale», con il solo (e contraddittorio) limite (applicabile secondo lo studioso, ma non secondo le Corti sovranazionali)

Stati aderenti alla CEDU, e, in definitiva, allo stesso privato che, nel rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha legittimamente confidato nella possibilità di veder concretamente salvaguardata la sua posizione grazie all'utilizzo di quella estrema forma di ricorso⁷⁵.

Per questo, è stata da più parti criticata la severa presa di posizione adottata dalla Consulta nella sentenza n. 49 del 2015, in materia di confisca urbanistica, nella quale, da un lato, si è evidenziato che le decisioni della Corte di Strasburgo non sono sempre vincolanti (ma, sarebbero tali solo nel caso in cui si tratti di “diritto consolidato” o di “sentenza pilota”) e, dall'altro (con un atteggiamento di “nazionalismo costituzionale esasperato”⁷⁶), si è parlato, addirittura, di un “predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU” (espressione, usata poi nuovamente nella più recente sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019⁷⁷).

Con riferimento alle condizioni individuate dalla Consulta perché le decisioni dell'organo europeo siano vincolanti, gioverà ricordare che per la Corte di Strasburgo è ritenuto dotato di tale potere ogni «precedente, se pertinente al caso da decidere [...] anche un'unica sentenza (o decisione di irricevibilità) resa da un collegio ordinario, fino a quando l'orientamento che vi è espresso non sia modificato da una sentenza della Grande Chambre»; e, viceversa, «le “sentenze pilota” (che hanno variegata natura e struttura) non presentano una particolare forza vincolante»⁷⁸.

della «verifica di sintonia con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale interno». L'autore richiama, *in puncto*, l'art. 3 del Progetto definitivo approvato dalla Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite sulla Responsabilità degli Stati (“*the characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal law*”) ed il relativo commento, in UN GAOR, *Report of the Int. Law Commission, Fifty-third Session*.

75 Cfr., al riguardo, quanto evidenziato dalla stessa Corte di Strasburgo nella sentenza *United Communist Party of Turkey*, del 30 gennaio 1998, par. 28 ss.

76 Così RUGGERI, Antonio. Fissati nuovi paletti dalla consulta a riguardo del rilievo della cedu in ambito interno. *Diritto Penale Contemporaneo*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 23-45, 02 abr. 2015. Disponivel em: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3813-fissati-nuovi-paletti-dalla-consulta-a-riguardo-del-rilievo-della-cedu-in-ambito-interno>. Accesso em: 02 mar. 2020.

77 Sull'argomento, v., per tutti, LUPO, Nicola. Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa. 2019; FLICK, Giovanni Maria. Diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze. *Associazione Italiana Dei Costituzionalisti*, Roma, v. 2, n. 2, p. 155-168, maio 2019.; GRIFFI, Filippo Patroni. Il ruolo delle Corti nella costruzione dell'ordinamento europeo. *Rivista di Diritto Pubbico Italiano, Comparato, Europeo*, [S.L.], v. 15, p. 2-17, jul. 2019.

78 Così ZAGREBELSKY, Vladimiro. *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*. 2015. Disponivel em: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Zagrebelksky%202.2015_.pdf. Accesso em: 30 maio 2015.

Secondo SCIARABBA, Vincenzo; POLLICINO, Oreste. La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale. Disponivel em: https://www.academia.edu/31246245/La_Corte_europea_dei_diritti_delluomo_e_la_Corte_di_justizia_nella

Con riguardo, poi, alla possibilità di invocare l'uso dei controlimiti (in nome di un «patriottismo ingenuo ed infecondo»⁷⁹), come si è ben sottolineato da più parti, essa «costituirebbe premessa e promessa di continue violazioni degli impegni derivanti dalla partecipazione al sistema della Convenzione. Nessuno Stato europeo ha finora assunto una simile posizione, ma il (cattivo) esempio italiano potrebbe fare scuola [...]. Una “espunzione” dall'ordine giuridico italiano di una parte della Convenzione [...] verrebbe vista come una implicita denuncia della Convenzione stessa, cui, fuori dei ridotti casi di ammissione di riserve, si aderisce o non aderisce, ma che non può essere ritagliata come meglio ritiene questo o quello Stato, che intenda continuare a far parte del sistema collettivo europeo di tutela dei diritti umani»⁸⁰.

La conseguenza sarebbe, in definitiva, non un'operazione di piena salvaguardia della Carta fondamentale, ma al contrario la legittimazione di «un'applicazione monca ed a conti fatti distorsiva della Costituzione»⁸¹, dagli effetti dirompenti e non del tutto prevedibili; anche perché, come è stato fatto notare, citando il recente atteggiamento duro della Federazione Russa nei confronti delle sentenze della Corte di Strasburgo, quanto «uno degli Stati fondatori del Consiglio d'Europa e della CEDU può fare o dire (sia pure attraverso la voce “della ragione” e “dell'equilibrio” che sono le sue Corti supreme o costituzionali) può essere imitato o strumentalizzato dagli Stati “*new comers*”, ben più bisognosi di ‘ortopedia’ democratica e garantista»⁸².

prospettiva_della_giustizia_costituzionale. Accesso em: 25 mar. 2020, la risposta a questa sentenza è arrivata 3 anni dopo dalla Corte di Strasburgo, la quale, nella sentenza della Grande Camera 28 giugno 2018, *G.I.E.M. s.r.l. e a. c. Italia*, ha sottolineato che le sentenze della Corte europea hanno tutte lo stesso valore giuridico, non potendo dipendere il loro carattere vincolante e la loro autorità interpretativa dal collegio giudicante che le ha pronunciate. Per un commento all'arresto in questione cfr. REPETTO, Giorgio. I no che aiutano a crescere: confisca per lottizzazione abusiva e diritto CEDU «consolidato» dopo Punta Perotti bis. Quaderni Costituzionali, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 722-728, set. 2018.

79 RUGGERI, Antonio. CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”. 2013. Disponibile em: <https://www.diritticomparati.it/cedu-diritto-eurounitario-e-diritto-interno-alla-ricerca-del-sistema-dei-sistemi/?print-posts=pdf>. Accesso em: 23 ago. 2020.

80 Così ZAGREBELSKY, Vladimiro. *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*. 2015. Disponibile em: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Zagrebelksky%202.2015_.pdf. Accesso em: 30 maio 2015.

81 In questi RUGGERI, Antonio. La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale- astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico. 2007. Disponibile em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Accesso em: 25 mar. 2020. cit. L'autore, in *Dimensione europea della tutela dei diritti...*, cit., stigmatizza severamente «la logica veterogantista della separazione degli ordinamenti», propria di quella «giurisprudenza costituzionale» e di quella «comune dottrina» che, di fatto, finiscono per favorire una aperta violazione della identità stessa della Costituzione «e, di riflesso, quella dell'intero ordinamento dalla stessa fondato», identità che «si consegue e conferma solo aprendosi *all'altro*, al diritto internazionale e sovranazionale».

82 GUAZZAROTTI, Andrea. La Russia, la CEDU e i controlimiti. 2016. Disponibile em: <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/guazzarotti.pdf>. Accesso em: 23 mar. 2020.

Riferimenti Bibliografici

ANGELINI, Filomena. L'incidenza della CEDU nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della corte costituzionale. In: *IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA*. 3(2008), pp. 559-582.

BARBERA, Augusto. Art. 2. In: BRANCA, Giuseppe. *Commentario della Costituzione*: a cura di Giuseppe Branca. Roma: Soc. Ed. del Foro Italiano, 1975.

BENACCHIO, Gian Antonio. *Diritto privato dell'Unione europea*, Padova: Walters Kluwer, 2016.

BIFULCO, Raffaele; CARTABIA, Marta; CELOTTO, Alfonso (a cura di), *L'Europa dei diritti*. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Bologna, 2001.

BRONZINI, Giuseppe. *TAR LAZIO E DISAPPLICAZIONE DI UNA NORMATIVA INTERNA IN CONTRASTO CON LA CEDU*. 2010. Disponibile em: <https://www.diritticomparati.it/tar-lazio-e-disapplicazione-diretta-normativa-interna-in-contrasto-con-la-cedu/>. Accesso em: 25 fev. 2020.

CANNIZZARO, Vincenzo. Gerarchia e competenza nei rapporti fra trattati e leggi interne. *Rivista di Diritto Internazionale*, [S.L.], p. 351-421, nov. 1993.

CARLASSARE, Lorenza. *Crocifisso: una sentenza per l'Europa 'non laica'*. 2011. Disponibile em: <https://www.costituzionalismo.it/crocifisso-una-sentenza-per-leuropa-non-laica/>. Accesso em: 25 maio 2020.

CARLOTTO, Ilaria. *I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale: un'analisi sul seguito giurisprudenziale*. 2010. Disponibile em: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/dottrina/giustizia_costituzionale/ilaria%20carlo%20sent.348_349_2007.pdf. Accesso em: 25 fev. 2020.

CELOTTO, Alfonso. *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano?* 2010. Disponibile em: <https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=5272&id=5272#.X0lAzchKjIU>. Accesso em: 25 fev. 2020.

CELOTTO, Alfonso. *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano?* 2010. Disponibile em: <https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=5272&id=5272#.X0luochKjIV>. Accesso em: 05 abr. 2020.

ČERNIČ, Jernej Letnar. Impact of the European Court of Human Rights on the Rule of Law in Central and Eastern Europe. *Hague Journal On The Rule Of Law*, [S.L.], v. 10, n. 1, p. 111-137, out. 2018.

CHELI, Enzo. Protezione e giustiziabilità dei diritti umani: la via degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, in CAPRIOLI, SEVERINO; TREGGIARI, FERNDINANDO. *Diritti umani e civiltà giuridica*, Perugia, 1992.

COLAVITTI, Giuseppe; PAGOTTO, Cesare. Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l'inizio di un nuovo percorso? *Associazione Italiana Dei Costituzionalisti*, Roma, v. 00, n. 1220, p. 62-78, jul. 2010.

CONFORTI, Benedetto. Atteggiamenti preoccupanti della giurisprudenza italiana sui rapporti fra diritto interno e trattati internazionali. *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 581-586, mar. 2008.

CONFORTI, Benedetto. *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*. 2011. Disponível em: <https://www.affarinternazionali.it/2011/03/crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi/>. Acesso em: 26 mar. 2020.

CONTI, Roberto. la corte costituzionale viaggia verso i diritti cedu: prima fermata verso strasburgo. *Corriere giuridico*, v. 25, p. 205-222, 2008.

COSSIRI, Angela. *Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali per violazione CEDU, secondo la legge finanziaria 2007, in All'incrocio tra Costituzione e Cedu: il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del convegno di Ferrara del 9 marzo 2007), Giappichelli, 2007.

D'ANGELO, Luigi. "Comunitarizzazione" dei vincoli internazionali CEDU in virtù del Trattato di Lisbona? *No senza una expressio causae*. 2020. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/giurisdizioni_amministrative/0006_dangelo.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020.

DICKMANN, Renzo. *Federalismi.it n. 24/2009 LA LEGGE D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA VIOLA IL DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL'ART.6 DELLA CEDU?* 2009. Disponível em: [https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=14947&content=La+legge+d%25E2%2580%2599interpretazione+autentica+viola+il+diritto+al+giusto+processo+di+cui+all%25E2%2580%2599art.+6+della+CEDU%3F+\(Nota+a+Corte+cost.,+26+novembre+2009,+n.+311\)&content_author=Renzo+Dickmann](https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=14947&content=La+legge+d%25E2%2580%2599interpretazione+autentica+viola+il+diritto+al+giusto+processo+di+cui+all%25E2%2580%2599art.+6+della+CEDU%3F+(Nota+a+Corte+cost.,+26+novembre+2009,+n.+311)&content_author=Renzo+Dickmann). Acesso em: 26 mar. 2020.

DI LEO, Nicola. *Il trattato di Lisbona, la disapplicazione e un ordine sistemico delle fonti nel sistema multilevel*. Il Lavoro nella giurisprudenza, 2012.

DOMENICALI, Caterina. *Il seguito della giurisprudenza costituzionale sul ruolo della CEDU nell'ordinamento italiano*. 2010. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0224_domenicali.pdf. Acesso em: 23 fev. 2020.

FALZEA, Angelo. Nel cinquantenario della convenzione europea sui diritti dell'uomo. *Rivista di Diritto Civile*, Padova, v. 46, n. 6, p. 695-711, 02 mar. 2000.

FLICK, Giovanni Maria. Diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze. *Associazione Italiana Dei Costituzionalisti*, Roma, v. 2, n. 2, p. 155-168, maio 2019. Disponível em: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-maria-flick/diritti-fondamentali-e-il-multilevel-delusioni-e-speranze>. Acesso em: 23 fev. 2020.

GAJA, Giorgio. Il limite costituzionale del rispetto degli "obblighi internazionali": un parametro definito solo parzialmente. *Rivista di Diritto Internazionale*, [S.L.], v. 91, n. 1, p. 136-138, mar. 2008.

GRIFFI, Filippo Patroni. Il ruolo delle Corti nella costruzione dell'ordinamento europeo.

Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, [S.L.], v. 15, p. 2-17, jul. 2019. Disponível em: https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=526&content=Il%2Bruolo%2Bdelle%2BCorti%2Bnella%2Bcostruzione%2Bdell%27ordinamento%2Beuropeo&content_auth=%3Cb%3EFilippo%2BPatroni%2BGriffi%3C%2Fb%3E. Acesso em: 05 mar. 2020.

GUAZZAROTTI, Andrea. *L'applicazione immediata del "diritto vivente" CEDU da parte del giudice italiano: un controllo di convenzionalità delle leggi "diffuso"*, in in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018. Disponível in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>. Firenze, 19 gennaio 2018.

GUAZZAROTTI, Andrea. *La Russia, la CEDU e i controlimiti*. 2016. Disponível em: <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/guazzarotti.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2020.

HELPER, Laurence R.; SLAUGHTER, Anne-Marie. *Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication*. *The Yale Law Journal*, [S.L.], v. 107, n. 2, p. 273-391, fev. 1997.

INCOGNITO, Laura. *Tutela dei diritti fondamentali, Trattato di Lisbona, diretta applicabilità della Cedu: uno scenario in divenire*. 2010. Disponível em: <http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/incognito%20articolo.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2020.

LAMARQUE, Elisabetta. *Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il giudice dell'esecuzione penale? Idiritti Dei Detenuti*, [S.L.], v. 1, n. 2, p. 29-42, fev. 2015. Disponível em: https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201502_517.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020.

LAMBERT, Elisabeth. *Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme*. 1999. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/59608738.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020.

LEANZA, Umberto; SCISO, Elena. *Il rango interno della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo la più recente giurisprudenza costituzionale*, Roma, 2008.

LUCIANI, Massimo. *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale. Il Corriere Giuridico*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 201-205, abr. 2008.

LUPO, Nicola. *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema "a rete" di tutela dei diritti in Europa*. 2019. Disponível em: <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=38959&dpath=document&dfile=10072019190351.pdf&content=Con%2Bquattro%2Bpronunce%2Bdei%2Bprimi%2Bmesi%2Bdel%2B2019%2Bla%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bcompleta%2Bil%2B-suo%2Brientro%2Bnel%2Bsystema%2B%27a%2Brete%27%2Bdi%2Btutela%2Bdei%2Bdiritti%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>. Acesso em: 25 abr. 2020.

MANCINI, Susana. *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, Bolgna: Quad. cost., 2ª ed., 2011.

MARCAZZAN, Stella. *La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle regioni nei rapporti con lo Stato e con l'Unione Europea*. 2004. Disponível em: <https://www.ammi->

nistrazioneincammino.luiss.it/2004/09/07/la-riforma-del-titolo-v-della-costituzione-il-nuovo-ruolo-delle-regioni-nei-rapporti-con-lo-stato-e-con-l%e2%80%99unione-europea/. Acesso em: 26 mar. 2020.

MELIS, Giuseppe. *Vincoli internazionali e norma tributaria interna*. 2005. Disponível em: <http://static.luiss.it/siti/media/1/20050705-vincoli-internazionali.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2020.

MONTANARI, Laura. *Il sistema integrato delle fonti: analisi e prospettive in relazione all'ordinamento italiano dopo l'intervento della Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007*. 2007. Disponível em: <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18201.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2020.

PERTICI, Andrea. *La Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo (Testo provvisorio)*. 2010. Disponível em: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/copanello020531/pertici.html. Acesso em: 02 fev. 2020.

PINALLI, Cesare. *Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*. 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/2521476/Esposizione_del_crocefisso_nelle_aule_scolastiche_e_libert%C3%A0_di_religione. Acesso em: 23 mar. 2020.

QUADRI, Rolando. *Diritto Internazionale Pubblico*. Napoli: Liguori Editori, 1968.

RAIMONDI, Guido. *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2008.

RANDAZZO, Alberto. *Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della corte costituzionale*. 2011. Disponível em: <http://www.giurcost.org/studi/randazzo2.htm>. Acesso em: 12 mar. 2020.

RANDAZZO, Alberto. *I controlimiti al primato del diritto comunitario: un futuro non diverso dal presente?* 2008. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0048_randazzo.pdf. Acesso em: 26 mar. 2020.

REPETTO, Giorgio. I no che aiutano a crescere: confisca per lottizzazione abusiva e diritto CEDU «consolidato» dopo Punta Perotti bis. *Quaderni Costituzionali*, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 722-728, set. 2018.

RUGGERI, Antonio. Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative. *Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 32-45, 16 dez. 2009. Disponível em: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=14806>. Acesso em: 25 abr. 2020.

RUGGERI, Antonio. Fissati nuovi paletti dalla consulta a riguardo del rilievo della cedu in ambito interno. *Diritto Penale Contemporaneo*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 23-45, 02 abr. 2015. Disponível em: <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/3813-fissati-nuovi-paletti-dalla-consulta-a-riguardo-del-rilievo-della-cedu-in-ambito-interno>. Acesso em: 02 mar. 2020.

RUGGERI, Antonio. La tutela “multilivello” dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali. *Politica del Diritto*, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 317-346, 03 set. 2007. Società Editrice Il Mulino. <http://dx.doi.org/10.1437/25335>. Disponível em: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1437/25335>. Acesso em: 02 maio 2020.

RUGGERI, Antonio. *CEDU, diritto "eurounitario" e diritto interno: alla ricerca del "sistema dei sistemi"*. 2013. Disponível em: <https://www.diritticomparati.it/cedu-diritto-eurounitario-e-diritto-interno-alla-ricerca-del-sistema-dei-sistemi/?print-posts=pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020.

RUGGERI, Antonio. *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astretta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico*. 2007. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0001_ruggeri_nota_348_349_2007.pdf. Acesso em: 25 mar. 2020.

RUGGERI, Antonio. *La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo: (a prima lettura di corte cost. n. 80 del 2011). (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011)*. 2011. Disponível em: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/0002_nota_80_2011_ruggeri.pdf. Acesso em: 23 mar. 2011.

SALVI, Cesare. Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali. *Europa e diritto privato*, Milano, n. 2(2011), p.437-458.

SCIARABBA, Vincenzo; POLLICINO, Oreste. *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*. Disponível em: https://www.academia.edu/31246245/La_Corte_europea_dei_diritti_delluomo_e_la_Corte_di_justizia_nella_prospettiva_della_justizia_costituzionale. Acesso em: 25 mar. 2020.

STEFANO, Maria Gabriella Belgiorno de. *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*. 2011. Disponível em: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/1047>. Acesso em: 25 abr. 2020.

SZYMCZAK, DAVID. *La Convention Europeenne de droits de l'homme e le juge constitutionnel national*, Bruxelles: Bruylant, 2007.

TANZARELLA, Palmira. Gli effetti delle decisioni delle Corti dei diritti: Europa e America a confronto. *Quaderni Costituzionali*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 323-350, jun. 2009.

TESAURO, Giuseppe. Costituzione e norme esterne. *Il Diritto Dell'Unione Europea*, Milão, v. 2, n. 2, p. 195-229, fev. 2009.

TOMASI, Laura; CAFARI PANICO, Ruggiero. Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, p. 186-203, 2008.

VILLANI, Maria Claudia. *La rinnovata battaglia dei giudici comuni a favore della diretta applicabilità della CEDU*. 2010. Disponível em: <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=17013&dpath=document&dfile=28102010153300.pdf&content=La%2Brinnovata%2Bbattaglia%2Bdei%2Bgiudici%2Bcomuni%2Ba%2Bfavore%2Bdella%2Bdiretta%2Bapplicabilit%C3%A0%2Bdella%2BCedu%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>. Acesso em: 23 fev. 2020.

VILLANI, Ugo. *I rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione nelle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007*. Cronache e battaglie, 2007.

VILLANI, Ugo. *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano, in Studi in onore di Umberto Leanza*, Napoli, 2008.

ZAGREBELSKY, Vladimiro Corte. *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali*. Roma: in Foro, 2006.

ZAGREBELSKY, Vladimiro. *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*. 2015. Disponível em: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Zagrebelsky%202015_.pdf. Acesso em: 30 maio 2015.